

Milano, 23 marzo 2018

Con la presente si attesta che l'avv. Ivan Libero Nocera ha pubblicato un articolo dal titolo "Il criterio del pubblico interesse e l'intervista televisiva nel conflitto tra riservatezza e diritto di cronaca" sul fascicolo n. 5/2013 della Rivista *Il Corriere giuridico*, edita dal Gruppo Wolters Kluwer (ISSN1951-4232) e un articolo dal titolo "Riflessioni civilistiche sull'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti" sul fascicolo n. 12/2013 della Rivista *Il Corriere giuridico*, edita dal Gruppo Wolters Kluwer (ISSN1951-4232)

Cordiali saluti

Francesco Cantisani

Senior Publishing Manager

Legal & Regulatory

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Via dei Missaglia, n. 97 - Edificio B3

20142 Milano

tel. +390282476009

cell. 3456674284

francesco.cantisani@wolterskluwer.com



Diritto di cronaca

Il criterio del pubblico interesse e l'intervista televisiva nel conflitto tra riservatezza e diritto di cronaca

di **Ivan Libero Nocera**

La fattispecie dell'intervista resa da un personaggio di rilievo pubblico su altro soggetto parimenti qualificato appare peculiare. Infatti, la scriminante del diritto di cronaca non dipende dalla verità dei fatti asseriti dall'intervistato, bensì dalla verità del fatto costituito dall'effettivo rilascio dell'intervista negli esatti termini riportati. La caratura pubblica di un soggetto giustifica certamente un grado inferiore di protezione del diritto alla riservatezza ma solo nei limiti entro i quali ciò si renda necessario allo scopo di fornire elementi obiettivi di valutazione, in relazione all'adeguatezza etica e alla capacità del soggetto a ben amministrare. Pertanto, la scriminante del diritto di cronaca non opera nell'ipotesi in cui la divulgazione di vicende private sia finalizzata alla mera soddisfazione della curiosità morbosa del pubblico.

Premessa

Nell'attuale temperie è sempre più acuto il conflitto tra diritto all'integrità morale e alla riservatezza delle persone e libertà di cronaca giornalistica e d'informazione. È, infatti, di stretta attualità, con la presente notevole diffusione dei mezzi di comunicazione di massa lo scontro tra la indubbia funzione etico-sociale degli organi di informazione nel divulgare fatti riguardanti personaggi della vita politica o in genere pubblica, e il diritto individuale alla riservatezza. Risulta noto come sovente si assista ad un abuso: dei mass-media che, spinti dalla diffusa attenzione al pettegolezzo, si soffermano su particolari della vita altrui riguardanti il c.d. *gossip* più che l'informazione; dei personaggi pubblici che, dietro il paravento del diritto alla riservatezza, pretendono di dover governare ogni notizia riguardante la loro persona, denunciando una lesione alla riservatezza qualora il fatto divulgato non risulti di loro gradimento.

Peraltro, la libertà di manifestazione del pensiero costituisce «forma bivalente di definizione della personalità: interna ed esterna al soggetto, giacché nel suo esplicarsi afferma la personalità del suo autore ma nega o può negare la personalità altrui» (1).

È dunque rilevante indagare l'applicazione della portata e dei limiti del diritto di cronaca, come pre-

cisati dalla giurisprudenza con riferimento alla carta stampata, nella fattispecie dell'intervista televisiva riguardante la sfera intima e personale di un personaggio pubblico diverso dall'intervistato, dove è richiesta una speciale ponderazione degli interessi in gioco, con riferimento precipuo al carattere dell'interesse pubblico alla divulgazione.

Il diritto di cronaca tra vecchi e nuovi limiti

Preliminare all'analisi si pone il conflitto tra il diritto di manifestazione del pensiero, in particolare nella sua accezione di diritto di cronaca, e il diritto alla riservatezza. Questi sottendono interessi contrapposti, aventi entrambi rilevanza costituzionale: quello del pubblico a conoscere, protetto dall'art. 21 Cost., e quello della reputazione individuale, ricondotto alla tutela dell'art. 2 Cost..

Si presenta, quindi, l'esigenza di un bilanciamento in quanto nella dialettica di una società pluralistica caratterizzata dalla presenza di molteplici fonti di informazioni, risulta da un lato sempre più avvertita l'esigenza di un'informazione articolata e completa, dall'altro la necessità di tutelare l'integrità morale e

Nota:

(1) In tal senso Scalisi, *Brevi riflessioni su «la libertà di cronaca e il valore della persona umana»*, in *Dir. fam. pers.*, 1994, II, 1367.

la riservatezza dell'individuo (2). Dottrina e giurisprudenza si sono quindi adoperate per l'individuazione dei confini del diritto di manifestazione del pensiero, precisando il fondamento di tali limiti su beni riconosciuti, esplicitamente o implicitamente, dalla Costituzione: i diritti individuali dell'onore, della reputazione, della riservatezza, e gli interessi pubblico-collettivi del buon costume, del segreto a salvaguardia dell'interesse della giustizia e della difesa nazionale.

Del resto, la stessa Corte Costituzionale non ha circoscritto la disposizione di cui all'art. 21 Cost. all'ambito limitato dal buon costume, ma, ribadendo il principio personalistico centrale nel nostro ordinamento giuridico, ha precisato che «la tutela del buon costume, espressamente richiamata dall'art. 21 cost., non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi che siano parimenti garantiti dalla Costituzione» (3).

Al fine di permettere il contemperamento dei diritti e interessi collidenti, occorre dunque operare un giudizio di prevalenza o di soccombenza del diritto di manifestazione, che richiede la specificazione di limiti sufficientemente determinati tanto da non incorrere negli opposti pericoli di risultare evanescenti o di svuotare il diritto della libera manifestazione del pensiero (4).

In proposito, è noto come il formante giurisprudenziale, a partire dalla sentenza della Cass., 18 ottobre 1984, n. 5259, abbia fissato il c.d. decalogo del giornalista, identificando, attraverso il metodo del bilanciamento, i limiti interni, desumibili dalla natura e dal fondamento del diritto, che ne legittimano l'esercizio, segnando il confine tra uso e abuso (5).

Costituisce infatti oramai *ius receptum* che il comportamento astrattamente illecito di colui che divulghi notizie lesive dell'altrui onore o reputazione è considerato scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca, tutelato dall'art. 21 Cost., rispetto alla diffamazione a mezzo stampa di cui al comma 3 dell'art. 595 c.p. ovvero alla lesione della *privacy* ai sensi dell'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento illecito di dati personali, qualora i fatti narrati posseggano i requisiti - i primi due contenutistici, il terzo formale - della pertinenza del fatto all'interesse pubblico, della verità oggettiva, o quanto meno putativa, della notizia e della continenza formale dell'esposizione (6).

Ovviamente, l'incidenza dei suddetti vincoli si riflette in materia civile trattandosi di cause di giustificazione che dunque rendono lecito *ab origine* il fat-

to sotto ogni profilo, eliminando l'ingiustizia del danno (benché in alcune ipotesi residui comunque l'imposizione di un obbligo indennitario in capo al danneggiante, come nel caso dell'art. 2045 c.c.).

Vale peraltro osservare come negli ultimi lustri la diffamazione abbia acquisito sempre più rilevanza da

Note:

(2) Si vedano in proposito le osservazioni di Perlingieri, *Informazione, libertà di stampa e dignità della persona*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, II, 624 il quale adotta l'approccio costituzionale al diritto civile per definire l'informazione come da un lato posizione di libertà espressiva, dall'altro strumento di sviluppo della personalità dei destinatari e per cui la libertà di stampa deve essere ricostruita come garanzia di attuazione del "personalismo e del solidarismo che incontestabilmente ha ispirato la Costituzione repubblicana".

(3) In tal senso Corte cost., 6 luglio 1966, n. 87, in *Giur. cost.*, 1966, 1090; e successivamente cfr. Corte cost., 30 gennaio 1974, n. 20, *ivi*, 1974, 73. In proposito si vedano in dottrina le osservazioni di Balestra, *La satira come forma di manifestazione del pensiero*, Milano 1998, p. 65; Antinozzi, *Libertà di stampa e di manifestazione del pensiero e tutela dei diritti della persona*, in *Dir. prat. assic.*, 1986, 130. Sulla scia tracciata dalla Consulta, la Cass. 5 aprile 1978 n. 1557, in *Foro pad.*, 1979, I, 302, ha ribadito che «essendovi potenziale collisione tra il diritto di libera manifestazione del pensiero ed un altro bene o interesse garantito dalla Costituzione, deve stabilirsi se il sacrificio del primo al secondo sia giustificato, ovvero se, mediante l'applicazione di un principio di ragionevolezza che guida il legislatore nel porre la norma e l'interprete col farne applicazione, debba operarsi un giudizio di prevalenza o di soccombenza del valore in concreto dei due interessi costituzionali che si trovano contrapposti».

(4) Per l'elaborazione dottrinale relativa al bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza, all'onore e alla reputazione si vedano *ex multis* Corrias - Lucente, *I canoni del diritto di cronaca e l'intervista*, in *Riv. inf. e informatica*, 2002, f. 2, 343; Le Pera, *Intervista diffamatoria e responsabilità del giornalista: due decisioni opposte per due casi identici*, in *Cass. pen.*, 2001, 868; Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, Padova, 1998, 87.

(5) La celebre sentenza che ha fissato il c.d. decalogo del giornalista è Cass., 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro it.*, 1984, I, 2711 e in questa *Rivista*, 1984, 6, 579 con nota di L. Vanni.

(6) I limiti della verità, utilità sociale e continenza sono stati ribaditi da Cass., 17 luglio 2007, n. 15887, in *Giust. civ. mass.*, 2007, e Cass., 13 febbraio 2002, n. 2066, in *Foro it.*, 2002, I, 2322, nella quale si afferma che «affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, della reputazione o della riservatezza di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità dei fatti esposti, che può essere oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, e che è esclusa quando vengano riferiti fatti veri, ma incompleti; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca (c.d. pertinenza); la correttezza dell'esposizione (c.d. continenza). Quest'ultima condizione va intesa sia come correttezza formale, sia come limite sostanziale, individuabile in ciò che è strettamente necessario per soddisfare l'interesse generale alla conoscenza di determinati fatti di rilievo sociale, e che va accertato in base ad un'indagine orientata verso il risultato finale della comunicazione e vertente imprescindibilmente, in particolare, sui seguenti elementi: 1) accostamento di notizie, quando esso sia dotato di autonoma attitudine diffamatoria; 2) accorpamento di notizie che produca un'espansione di significati; 3) uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale; 4) tono complessivo della notizia e titolazione».

un punto di vista civilistico, considerando la diffusa propensione dei soggetti diffamati a prediligere l'azione civile di risarcimento del danno in luogo della querela per diffamazione. Tale tendenza, emergente dalla prassi giudiziaria, è chiaramente addebitabile alla scarsa efficacia dell'azione penale ai fini di tutela del soggetto leso e di sanzione del reo. A ciò deve aggiungersi la possibilità, ammessa in sede civile, di sanzionare l'illecito diffamatorio a prescindere dalla circostanza che lo stesso costituisca reato o che non risulti punibile per mancanza di condizioni che riguardano unicamente il profilo penalistico.

Infatti, giova ricordare come la responsabilità aquiliana derivi dall'illiceità del comportamento da cui si è originato quel pregiudizio, e non dalla mera commissione di un fatto costituente reato. Pertanto, anche in caso di diffamazione, quando si configura una fattispecie integrante gli estremi dell'art. 2043 c.c., o una delle ipotesi di responsabilità oggettiva, e l'evento lesivo attiene ad un valore della persona costituzionalmente tutelato quale il diritto alla reputazione e all'immagine, il danno-conseguenza non patrimoniale sarà risarcibile, sebbene tale fatto non integri un reato o non sia previsto dalla legge come reato.

I limiti della pertinenza all'interesse pubblico e della continenza formale possono essere qualificati come specificazione dei più generali vincoli di necessità e proporzione che contraddistinguono la generalità delle scriminanti, non esclusa, dunque, la scriminante costituzionale del diritto di cronaca (7). Infatti, la necessità esige un nesso di interdipendenza tra la divulgazione della notizia e la lesione dell'onore, tanto da non poter impedire che si possa esercitare il diritto di informazione senza pregiudicare il diritto individuale all'onore e alla reputazione. Invece, il limite della proporzione comporta un'analisi comparativa tra l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia e il diritto di ciascuno al rispetto della propria persona. Di conseguenza, la forma e il contenuto della divulgazione devono risultare adeguate e congrue allo scopo informativo, senza superare tale finalità ledendo gratuitamente la riservatezza, la reputazione e l'onore altrui.

I requisiti della pubblica utilità, della verità e della continenza della notizia, costituiscono dunque clausole generali, applicabili *in casibus* a seconda delle circostanze della fattispecie concreta. Consentono all'interprete di incidere sulla singola situazione giuridica, potendo essere plasmate in accordo con la sensibilizzazione e la maturazione collettiva rispetto alle nuove fonti di pericolo offerte dai nuovi mezzi di informazione e dall'evoluzione tecnologica.

In proposito, infatti, la giurisprudenza ha recentemente operato una specificazione temporale rispetto al canone dell'interesse pubblico alla notizia, individuando il c.d. diritto all'oblio (8). Questo è volto a tutelare il legittimo interesse di ogni persona a non restare *sine die* esposta ai danni ulteriori provocati all'onore e alla reputazione dalla ripetuta pubblicazione di una notizia, in passato legittimamente divulgata, qualora quei fatti non siano più attuali (9). In tal modo, si è tentato di evitare il rischio che, in una visione temporalmente limitata, il diritto alla riservatezza potesse risultare vulnerato a distanza di tempo dalla notorietà assunta dal personaggio, a prescindere dalla liceità o meno della diffusione di notizie precedentemente avvenuta.

Oltre a ciò, il medesimo requisito dell'interesse pubblico si è ulteriormente arricchito in seguito all'entrata in vigore del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), là dove all'art. 137 precisa che nel caso di diffusione o di comunicazioni dei dati per finalità giornalistiche, restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato. Con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali rimane fermo il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

In particolare, l'art. 137, comma 3, cod. *privacy*, stabilisce che l'informazione giornalistica non solo abbia ad oggetto fatti di interesse pubblico, ma sia anche essenziale.

Note:

(7) In particolar modo sui limiti al diritto di cronaca si veda Gorgoni, *I limiti alla critica, alla satira e all'esercizio dell'arte*, in *Obbl. e contr.*, 2010, 525

(8) Sulla specificazione del diritto all'oblio cfr. Ferri, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Le anamorfosi del diritto civile attuale*, Padova, 1994, 175.

(9) Il c.d. diritto all'oblio è riconosciuto *ex multis* da Cass., 9 agosto 1998, n. 3679, in *Foro it.*, 1998, I, 1834, secondo la quale il diritto di cronaca può risultare limitato «dall'esigenza dell'attualità della notizia, quale manifestazione del diritto alla riservatezza, intesa quale giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata, salvo che per eventi sopravvenuti il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all'informazione». Si veda inoltre recentemente Cass., 5 aprile 2012, n. 5525, in questa *Rivista*, 2012, 6, 764 con nota di A. di Majo, *Il tempo siamo noi...* e in *Danno e resp.*, 2012, 747, sulla quale v. F. Di Ciommo e R. Pardolesi, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la rete bellezza!*, *ivi*, 2012, 701.

Il requisito "l'essenzialità dell'informazione" rappresenta un requisito più restrittivo rispetto alla semplice sussistenza di un interesse pubblico strumentale a conoscere determinati fatti. Trova dunque conforto l'orientamento giurisprudenziale per cui l'informazione giornalistica è legittima qualora afferisce a fatti di pubblico interesse e sia contenuta negli spazi strettamente necessari all'esposizione. In altre parole sarà ritenuta informazione essenziale circa fatti di pubblico interesse quella realizzata con la divulgazione unicamente dei dati indispensabili alla funzione informativa e critica dell'attività giornalistica (10).

In aggiunta a ciò, occorre ricordare che l'art. 6 del codice deontologico per l'attività giornalistica postula che la divulgazione di notizie, di rilevante interesse pubblico o sociale, non contrasti con il rispetto della sfera privata quando l'informazione sia indispensabile in ragione della originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti (11).

L'applicazione dei criteri all'ipotesi dell'intervista

I suddetti canoni - costituenti, come detto, delle linee-guida generali al fine di bilanciare il diritto di cronaca con i diritti individuali di tutela dell'onore, della reputazione e della riservatezza - rappresentano un sicuro riferimento anche per valutare la responsabilità del giornalista che realizzi un'intervista nella quale il soggetto intervistato rilascia dichiarazioni lesive di terzi, poi pubblicate o mandate in onda in una trasmissione televisiva.

Vale osservare che in merito al genere particolare dell'attività giornalistica rappresentato dall'intervista, la giurisprudenza ha adottato nel corso degli anni due differenti posizioni interpretative. Inizialmente, ha infatti operato nel senso di non riconoscere alcuna peculiarità all'intervista, applicando a essa esattamente i medesimi presupposti scriminanti sussistenti per il diritto di cronaca, senza distinguere tra dichiarazioni contenute in un'intervista e dichiarazioni di altro tipo (12). Tale indirizzo era volto a evitare il rischio che il giornalista, permettendo la diffusione su ampia scala della divulgazione diffamatoria dell'intervistato, amplificasse gli effetti pregiudizievoli del comportamento antigiuridico. Quindi, qualora quanto narrato dall'intervistato non fosse stato corrispondente a verità o comunque non fosse stato attentamente verificato dal giornalista, quest'ultimo sarebbe stato solidalmente responsabile della lesione.

Risulta evidente come tale concezione, frutto della considerazione dell'intervista come mezzo con il quale l'intervistatore estraeva dal suo interlocutore la conferma delle proprie opinioni, scoraggiava il giornalista dall'acquisire testimonianze e pareri anche di personaggi di rilievo per la collettività.

In seguito, ha quindi prevalso, ottenendo l'*imprimatur* delle Sezioni Unite, un orientamento più liberale che discerne la notizia di cronaca ordinaria, consistente in un fatto storico osservato nella sua oggettività, e l'intervista, dove la notizia risiede invece in un fatto o in un'opinione riportati nel modo in cui sono stati espressi dallo stesso soggetto dichiarante (13).

È interessante notare come le Sezioni Unite del 2001 si pongono sulla scia delle precedenti del 1984, producendo specifiche direttrici interpretative funzionali a guidare il giurista nell'individuazione della portata e dei limiti del diritto di cronaca esercitato attraverso un'intervista. Risulta dunque presente la scriminante del diritto di cronaca in un'intervista qualora sussista un interesse pubblico alla conoscenza delle circostanze riferite, le dichiarazioni rese dall'intervistato siano plausibili, quanto riportato risponda a quanto dichiarato dall'intervistato, e, infine, allorché l'intervistatore sia in posizione di terzietà (14).

Note:

(10) Si veda in proposito Troiano, *Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica*, in *La protezione dei dati personali* a cura di Bianca-Busnelli, II, Padova, 2007, 1692.

(11) In proposito, tuttavia, il Garante per la protezione dei dati personali, nel Prov. 12 ottobre 1998, in *Boll.*, 1998, 6, 89, ha censurato la diffusione dell'indirizzo della persona oggetto della critica.

(12) Per l'orientamento che non differenziava nell'applicazione dei criteri del decalogo tra intervista e generale attività giornalistica si veda tra le altre da Cass., 11 aprile 2000, n. 7498, in *Foro it.*, 2001, III, 178.

(13) La posizione che esalta la peculiarità dell'intervista è adottata da Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2001, n. 37140, in *Foro it.*, 2001, II, 629; Cass., 14 dicembre 1999, n. 2179, in *Foro it.*, 2001, II, 179. In proposito si sostiene che la condotta del giornalista intervistatore che riporti "alla lettera" le dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, perché comunque incombe al giornalista stesso il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite. Tuttavia, tale condotta è penalmente lecita, quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti implicati, alla materia di cui si discute e al contesto generale in cui le dichiarazioni sono effettuate, presentano profili di interesse pubblico tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca.

(14) Anche prima delle Sez. Un. del 2001 l'orientamento più "liberale" era stato adottato da alcune pronunce di merito le quali, pur con diversità di toni, sostenevano che, qualora l'intervista - per l'argomento, per le qualità della persona che l'ha resa, ovvero per il contesto in cui si inserisce - rappresenti un fatto di inte-
(segue)

Spostando il fuoco cui riferire il limite della verità dal contenuto della intervista alla sua fonte, ovvero ai termini dell'intervista stessa, la valorizzazione del canone dell'interesse a conoscere le dichiarazioni rese da un personaggio importante per l'opinione pubblica nel corso di un'intervista, esige un accertamento, affidato caso per caso al giudice del merito. Quest'ultimo dovrà infatti valutare il grado effettivo di rilevanza pubblica dell'evento rappresentato dalla dichiarazione in sé, avendo riguardo, alle qualità dell'*homo publicus* che l'ha rese, alla materia in discussione, e al contesto valutativo e descrittivo.

Le Sezioni Unite del 2001 su richiamate inducono a due diverse ordini di considerazioni.

In primo luogo, la distinzione tra la condotta dell'intervistato e quella dell'intervistatore, entrambe destinatarie della valutazione da parte del giudice, induce a osservare come variando l'oggetto di attenzione dal contenuto dell'intervista all'intervista in sé, il medesimo parametro operativo - ovvero la verità della notizia - produce risultati diversi nell'operazione di bilanciamento.

Emerge, inoltre, come tra i tradizionali limiti della verità, della continenza e dell'interesse pubblico quest'ultimo assuma un rilievo prevalente, quando il soggetto dichiarante e il soggetto diffamato occupano una posizione di soggetti sulla ribalta mediatica nell'ambito della vita politica, sociale, economica, scientifica o culturale. La preponderanza del criterio dell'interesse pubblico è infatti tale da operare da scriminante anche a prescindere della veridicità dei fatti narrati o dalla intrinseca offensività delle espressioni usate.

Peraltro, far dipendere la legittimità della cronaca dalla presenza di un interesse pubblico, si giustifica con la sempre maggiore rilevanza assunta dall'interesse della collettività a essere informata su fatti e notizie che interessano la vita associata, in modo da permettere a chiunque, compiutamente informato, di esprimere un proprio giudizio sugli avvenimenti e assicurare tutte quelle legittime iniziative funzionali a garantire il rispetto dei principi giuridici e morali alla base di un moderno Stato di diritto.

Con riferimento all'attributo della plausibilità delle dichiarazioni rese, essendo come detto l'oggetto di riferimento il fatto-intervista, è sufficiente che il giornalista ne riporti fedelmente il contenuto (15). Sovente, dunque, il sindacato giudiziale si concentra maggiormente sulla verifica degli altri due parametri validi a scriminare la diffamazione, ovvero la terzietà del giornalista e l'interesse informativo dell'opinione pubblica, la cui configurazione richiede, un supplemento di analisi al fine di individuare il

difficile equilibrio tra l'invadenza del giornalista e la suscettibilità del riserbo dell'individuo (16).

L'interesse pubblico - sociale

Per quanto attiene al requisito della terzietà, bisogna evidenziare come tale condizione non possa reputarsi osservata quando l'intervistatore ponga egli stesso consapevolmente e ripetutamente molteplici domande, finalizzare a pungolare l'intervistato e inerenti a profili scandalistici e morbosi della vicenda che vuole ricostruire giornalistica.

L'ipotesi in cui il giornalista, mantenendo la propria posizione di terzietà, si limiti a ricevere dichiarazioni "intime" rese dell'intervistato, a fronte di domande "neutre", è sicuramente differente da quella in cui egli stesso alimenti e solleciti la rivelazione di notizie sulla vita intima e sessuale di altro soggetto. Quindi, la responsabilità dell'intervistatore deve essere individuata nell'aver formulato domande inerenti a profili intimi e personalissimi o che esorbitano dalla finalità lecita di informazione dell'opinione pubblica.

Concentrandosi sul criterio dell'utilità pubblico-sociale dei fatti riferiti, occorre ribadire come tale limite costituisca il requisito più rilevante, come risulta dalla prassi giudiziaria, stante la sua valenza assorbente rispetto agli altri limiti della veridicità e della continenza. È infatti indiscutibile come in una società aperta l'interesse informativo, concretizzandosi nell'interesse della collettività alla conoscenza di fatti utili per la formazione dell'opinione pubblica, rappresenti, secondo un'espressione oramai dif-

Note:

(segue nota 14)

resse pubblico, il limite della verità cui è obbligato il giornalista vada riferito non all'oggetto dell'intervista stessa, quanto piuttosto al fatto che essa si è effettivamente tenuta e negli esatti termini in cui viene riportata. Si veda in proposito *ex multis* Trib. Monza, 10 aprile 1995, in *Cass. pen.*, 1995, 3114.

(15) Le differenti concezioni relative alla responsabilità del giornalista che riporti il testo di un'intervista con dichiarazioni lesive dei diritti di terzi sono esaminate e analizzate *ex multis* da Palmieri - Pardolesi, *Intervista diffamatoria: dalla fonte al fatto (redimente)*, in *Foro it.*, 2002, II, 632; Erban, *L'intervista e la responsabilità del giornalista*, in *Cass. pen.*, 2002, 98. In particolare sull'intervista televisiva si veda Lotierzo, *La responsabilità del giornalista nella intervista "in diretta"*, in *Cass. pen.*, 2008, 12, 4652.

(16) Si veda in proposito Le Pera, *Intervista diffamatoria e responsabilità del giornalista: due decisioni opposte per due casi identici*, cit., 868; Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, cit., 87; Cerri, *Tutela dell'onore, riservatezza e diritto di cronaca in alcune sentenze della Corte*, in *Giur. cost.*, 1974, 610; Nuvoletto, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971, 37; Veneziano, voce *Stampa (libertà di)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. I, XVIII, Utet, 1971, 97; Mantovani, *Libertà di manifestazione del pensiero e libertà di stampa*, in *Arch. giur.*, 1961, 3.

fusa e accolta anche dalla Cassazione, un “cane da guardia” della democrazia e delle istituzioni (17).

Più recentemente la Suprema Corte ha rintracciato nelle disposizioni costituzionali la prevalenza del diritto all’informazione rispetto ai diritti della persona, fondandola innanzitutto sull’art. 1 comma 2 Cost., il quale presuppone come imprescindibile condizione per legittimo e corretto esercizio della sovranità popolare che la stessa si realizzi «mediante tutti gli strumenti democratici (art. 1 Cost., comma 1), a tal fine predisposti dall’ordinamento, tra cui un posto e una funzione preminenti spettano all’attività di informazione».

L’interesse pubblico alla notizia ha assunto, inoltre, sempre maggior significatività con l’emersione e l’incremento di tutela del diritto alla riservatezza. Si osserva infatti come nel famoso caso *Soraya* (18), in cui per la prima volta si è riconosciuto chiaramente nel nostro ordinamento il diritto alla riservatezza, la Cassazione si è preoccupata di precisare l’ambito di tutela della sfera privata, individuando quale limite proprio l’interesse sociale all’informazione ovvero il “superiore interesse pubblico”.

La clausola generale dell’interesse pubblico vale dunque a riconoscere una posizione di poeriorità al diritto di cronaca rispetto ai diritti connessi alla sfera individuale. Si tratta infatti di una clausola generale dal contenuto e dai confini per nulla netti, che il giudice deve individuare nel caso concreto (19).

Appare necessario, quindi, precisare delle direttrici che possano sostenere il giudice, identificando parametri non eccessivamente tipizzati ma sufficientemente dotati di un grado di certezza. È infatti palese come le tipizzazioni casistiche, oltre ad essere ontologicamente mai esaustive, privano le clausole generali di un reale contenuto normativo e del loro imprescindibile respiro sistematico, risultando spesso più generiche delle stesse clausole generali.

Parimenti, qualora si assumesse una configurazione astratta e generale del criterio del pubblico interesse si avrebbe come risultato quello di far coincidere tale clausola con qualsiasi oggetto di mero “interessamento del pubblico”. Ciò accade del resto nella giurisprudenza statunitense dove, dal caso *Sidis* del 1940 in poi, è sufficiente la constatazione da parte di una Corte dell’interessamento del pubblico per una certa notizia, per ritenere giustificata la pubblicazione di dati afferenti alla vita privata, riconoscendo il *privilege of reporting matters of public interest* a favore della stampa in nome della salvaguardia della libertà di espressione (20). Di conseguenza, poiché gli interessi del pubblico sono misurati dai mass-media, qualsiasi cosa pubblicata o divulgata dai mezzi di comuni-

cazione integra automaticamente il requisito del *public interest*, alterando dunque la valenza di quest’ultimo che, da requisito da valutarsi secondo un giudizio prognostico *ex ante*, diviene caratteristica consequenziale e automatica di ogni fatto pubblicato.

Infatti, per ritenersi integrato un *tort of public disclosure of private facts* occorre non solo che i fatti rivelati non costituiscano *matters of public interest* ma anche che i fatti rivelati siano intollerabili secondo i costumi della comunità. Ciò non stupisce in quanto negli USA il conflitto tra esigenze di tutela dell’intimità della persona e diritti dell’informazione è risolto senza effettuare alcun un bilanciamento di due interessi contrapposti, ma riconoscendo una netta superiorità alla *freedom of the press*, che è del resto la sola a ricevere copertura costituzionale nel primo emendamento.

Nell’ordinamento italiano invece il diritto alla riservatezza non trova più unico riferimento nella normativa codicistica sull’abuso dell’immagine o della legge sul diritto d’autore, ma è ricondotta nell’alveo costituzionale e in particolare nell’art. 2 Cost.. Si è infatti passati da una ricostruzione esclusivamente individualistica, ribadita ancora nel caso *Petacci* ad una “pluralistica” o “sociale” che trova convalida nel riconoscimento della dignità sociale del cittadino e del rispetto della sua personalità, come singolo e nelle formazioni sociali (21). Di conseguenza, il sacrificio del diritto alla riservatezza non si realizza in nome del mero diritto di manifestazione del pensiero, bensì al fine di tutelare un interesse dell’intera società.

Note:

(17) La definizione dei mass-media come “cane da guardia della democrazia”, già espressa dalla Corte EDU *Kobenter e Standard c. Austria* caso n. 60899/2000, è stata ribadita dalla Cass., 21 febbraio 2007, n. 25138, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, 12, 2544, e Cass., 9 luglio 2010, n. 16236, in *Foro it.*, 2010, 10, 1, 2667.

(18) Il celebre caso *Soraya* con il quale si è riconosciuto esplicitamente il diritto alla riservatezza, facendo appello, in particolare, all’art. 2 Cost. è stato deciso da Cass., 27 maggio 1975, n. 2129, in *Giust. civ.*, 1975, I, 1695. Per una disamina evolutiva sul diritto alla *privacy* si veda Cossu, *Dal caso Soraya alla nuova legge sulla tutela della riservatezza*, in *Contr. e imp.*, 1998, 48.

(19) In generale sul criterio del pubblico interesse si vedano Orstano, *La tutela della riservatezza negli orientamenti della giurisprudenza*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1991, 458, e Mantovani, «Libertà mediatica» o «licenza mediatica»? in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2010, 4, 1560.

(20) Il *leading case* per la nozione lata di *public interest* utilizzata dalla giurisprudenza Usa è il caso *Sidis v. F.R. Publishing Corporation*, 113 F2d 806 (2d Cir. 1940).

(21) La Cass., 20 aprile 1963, in *Foro it.*, 1963, I, c. 877, con il caso *Petacci*, pur escludendo il diritto alla riservatezza, riconosce l’interesse sottostante fondandolo sull’art. 2 Cost. e lo tutela, attraverso le disposizioni del codice civile o di leggi ordinarie.

Considerando tale fondamento non può dunque trovare cittadinanza nel nostro ordinamento l'equazione tra interesse all'informazione e interessamento del pubblico, che ben può essere attratto da qualsiasi notizia afferente anche la sfera più intima di qualsiasi persona.

Occorre precisare come l'interesse pubblico non si configura, dunque, come l'interesse "del" pubblico, ma di tutta la collettività. Altrimenti qualsiasi notizia, anche riferita alla sfera più intima di un soggetto e priva di ogni rilevanza, potrebbe rivestire i crismi dell'interesse pubblico per il solo fatto che un certo numero di persone mostra interesse alla sua conoscenza. Viceversa, sarebbe infatti facile la *reductio ad absurdum*, per cui sarebbe sufficiente che un soggetto diffondesse per primo una notizia riservata o anche non vera, assumendosene la responsabilità, perché poi un *quisque de populo* possa dare largo eco alla stessa notizia, divenuta di pubblico dominio (22).

Interesse pubblico e personalità pubblica del soggetto protagonista

Si è evidenziato come l'interesse alla non rivelazione di dati e fatti privati possa essere sacrificato unicamente in presenza di un interesse informativo - inteso nel senso su indicato - e rispetto al quale l'informazione rivesta inoltre un carattere essenziale. L'intrinseca relatività della clausola del pubblico interesse implica, in aggiunta, l'utilizzo da parte del giudice del criterio della ragionevolezza, al fine di vagliare il caso concreto, secondo le circostanze, la sussistenza o meno dell'utilità sociale dell'informazione (23).

Assumendo la prospettiva di tutela costituzionale, che bilancia il diritto individuale alla riservatezza e i diritti collettivi all'informazione, è possibile comprendere e giustificare la liceità della diffusione, da parte dei c.d. giornali scandalistici, di notizie concernenti fatti o comportamenti che, benché non eclatanti, riscuotono l'interesse del pubblico solo per riguardare un personaggio noto, e che anzi sono divulgati al solo scopo di rispondere alle istanze voyeuristiche di un certo pubblico. In questo ambito risulta difficile reputare utile per la collettività la diffusione di tali notizie che, inoltre, attengono sovente ad un fatto privato. La diffusione di tali notizie sarebbe dunque senz'altro illecita se non soccorresse il consenso.

La legittimazione, quindi, deriva in tal caso non dall'interesse pubblico ma dal consenso, esplicito o implicito, del soggetto noto alla divulgazione del fatto privato. Il personaggio noto riceve dunque una minor tutela della *privacy* rispetto ad un

soggetto anonimo in quanto si consente di presumere il consenso, che, come detto, può essere anche implicito, in presenza di due fattori.

Il primo requisito è soggettivo in quanto attiene alla notorietà del soggetto. L'immagine del personaggio noto è infatti liberamente riproducibile in quanto questi, con riferimento alla pubblicazione della fotografia che lo ritrae, non può vantare un vero e proprio diritto all'immagine. Infatti, secondo l'art. 97 della legge sul diritto d'autore «non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà».

In aggiunta, occorre il fattore oggettivo rappresentato dalla circostanza che la notizia si riferisca ad un fatto avvenuto in un luogo pubblico. È ovvio come in tale caso il consenso possa reputarsi implicito in quanto il personaggio, tenendo il comportamento palesemente, rinuncia a considerarlo compreso nel perimetro della sua riservatezza.

La notorietà o la personalità pubblica del soggetto protagonista della notizia divulgata non comportano dunque di per sé una *deminutio* in termini di diritto individuale alla riservatezza, ma la prevalenza, nel bilanciamento tra *privacy* e diritto di cronaca, di quest'ultimo.

Del resto, risulterebbe alquanto arduo determinare quando un soggetto riceva i crismi della notorietà, data la genericità e la relatività del concetto. Inoltre, la circostanza che un soggetto risulti noto non integra automaticamente il requisito della rilevanza pubblico-sociale dei fatti oggetto della notizia che lo riguarda.

Si comprende come l'interesse pubblico-sociale assuma una colorazione coerente con la logica e le esigenze di un ordinamento aperto, dove l'informazione misura la democraticità di uno Stato. Pertanto, è necessario verificare come si attegga il bilanciamento tra diritto individuale alla riservatezza e diritto di cronaca quando la notizia riguardi un soggetto che, come nel caso in specie, rivesta una carica pubblica.

Note:

(22) Sulla specificazione del criterio del pubblico interesse cfr. Filograna, *Conflitto tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza*, in *Danno e resp.*, 2000, 531; Maffei, *L'interesse pubblico alla conoscenza dei dati dei massoni: riservatezza e diritto all'informazione*, in *Riv. inf. e informatica*, 2011, 599. Per una valutazione comparatistica si veda Gandolfi, *Sul percorso evolutivo di alcune giurisprudenze in materia di lesioni della riservatezza da parte dei media*, in *Dir. inf.*, 2005, 405.

(23) L'uso del criterio di ragionevolezza nel valutare il pubblico interesse è affermato da Cass., 5 aprile 1978, n. 1557, in *Foro pad.*, 1979, c. 301.

È infatti evidente come la rilevanza dell'interesse pubblico sia in tal caso direttamente proporzionale con la posizione pubblica che occupa il soggetto protagonista della notizia; e tuttavia anch'egli, in quanto individuo, gode di un diritto alla riservatezza che comunque deve essere tutelato al pari di quello di ogni altro cittadino (24).

Occorre quindi seguire il precetto scolastico *distingue frequenter*, individuando, nell'ambito del suddetto temperamento, i criteri di prevalenza del diritto di cronaca sul diritto individuale alla *privacy* dell'*homo publicus*.

Bisogna osservare come, in particolare, l'interesse della collettività risulta sussistente allorché i fatti diffusi si distinguono per un'intrinseca rilevanza pubblico-sociale, ovvero quando, benché attengano la sfera privata di un singolo individuo, acquistano un'importanza pubblico-sociale indiretta o mediata. Ciò può accadere in ragione della valutazione sociale della personalità pubblica del soggetto, della sua idoneità a esercitare determinate funzioni, per la loro incidenza sulla sua vita pubblica; ovvero per la loro intrinseca connessione, valutabile in concreto, con situazioni di interesse pubblico; oppure ancora in ragione del loro inserimento funzionale in fatti di interesse pubblico (25).

In assenza dei suddetti elementi che indicano la sussistenza di un interesse anche riflesso, gli accadimenti che riguardano la persona che riveste una carica pubblica, tornano ad essere coperti dal diritto alla riservatezza o dagli altri diritti individuali.

Di conseguenza, nel conflitto tra diritto all'informazione e diritto dell'individuo può certamente escludersi la presenza dell'elemento dell'utilità pubblico-sociale quando i fatti attengono a un interesse esclusivamente privato, privo di alcuna rilevanza, neppure mediata, per la collettività, in quanto incapaci di incidere sul rapporto tra il personaggio stesso e la società, a prescindere dalla notorietà o dalla personalità pubblica della persona oggetto della notizia.

È evidente come tali accadimenti incidono inevitabilmente sulla valutazione sociale della personalità pubblica del soggetto e sulla sua idoneità a esercitare determinate funzioni politiche. All'opposto non si ravvisa alcun interesse pubblico-sociale, nel senso su delineato, nelle domande giornalista eventualmente rivolte dal aventi ad oggetto le abitudini sessuali, ovvero la sfera intima e strettamente personale dell'*homo publicus*.

In conclusione, nel meccanismo di temperamento tra diritto di cronaca e diritti individuali - all'onore, alla reputazione, ovvero alla riservatezza - è opportuno esercitare una difficile distinzione tra ciò

che riveste il carattere dell'interesse pubblico dei cittadini da ciò che invece appaga la morbosa ricerca di pettegolezzo. Appare evidente come tale diversificazione non possa certamente fondarsi sul dato quantitativo costituita dalla c.d. *audience*.

Note:

(24) Sull'interesse sociale alla conoscenza della vita degli uomini politici è intervenuta anche la Corte EDU con la sentenza dell'8 luglio 1987, in *Foro it.*, 1987, IV, 50, secondo cui «i limiti della critica ammessi nei confronti di un uomo politico sono più ampi che nei confronti del privato cittadino, in quanto il primo si espone inevitabilmente e consapevolmente al controllo dei suoi atti, e pertanto le esigenze di tutela della sua reputazione devono essere bilanciate con gli interessi alla libera discussione delle questioni politiche».

(25) Sui criteri per la diffusione delle immagini di un soggetto noto si veda Cass., 6 febbraio 1993 n. 1503, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 1423, e Cass., 16 maggio 2008, n. 12433, in *Foro it.*, 2008, 3215.